



UNIONCAMERE
VENETO



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

ABC di una CER

04.03.2025 | **WEBINAR**

Mauro Marelli – ESPERTO DINTEC



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Profilo fiscale



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Qualche conferma e alcuni punti oscuri



La tassazione delle CER

- Imposte dirette
- Imposta sul valore aggiunto

La tassazione dei partecipanti

- Imposte dirette
- Se e quando

Fiscalità: gli elementi da considerare



Fiscalità: gli elementi da considerare



IRES e IRAP

- Società di capitali
- Enti commerciali e non commerciali
- Società cooperative
- Enti pubblici

IVA

- Esercizio abituale di: attività commerciale (art.2195 cc), agricola o professionale

ACCISE

- Tassa su fabbricazione o vendita di determinati prodotti


Fiscalità: gli elementi da considerare



Alcune caratteristiche di una CER con riflessi fiscali



Fiscalità: gli elementi da considerare



● Fiscalità: gli elementi da considerare

Le forme giuridiche spesso suggerite



ENC / ETS che non esercitano prevalentemente attività commerciale

- Associazioni
- Fondazioni



ENC / ETS con prevalente attività commerciale

- Imprese sociali
- Cooperative sociali

Fiscalità: gli elementi da considerare

Chi può essere membro di una CER



Ammessi

- Persone fisiche
- P.M.I.
- Associazioni con personalità giuridica di diritto privato
- Enti territoriali e locali (inclusi i comuni) dove sono ubicati gli impianti
- Enti di ricerca e formazione
- Enti religiosi, ETS, di protezione ambientale



Esclusi

- Le grandi imprese in qualunque settore operino
- Le pubbliche amministrazioni centrali
- Le imprese del settore energetico con attività prevalente 35.11.10 e 35.14.00 (produzione e commercio di energia elettrica)

Le principali fonti normative, in generale



D.Lgs 199 del 08.11.2021	Recepimento direttiva UE 2018/2001 Art.08 regolamentazione incentivi Art.14 coordinamento misure incentivanti Art.30 autoconsumo energia rinnovabile Art.31 CER Art.32 interazione con il sistema energetico
D.M. 414 del 07.12.2023 MASE	cd. decreto CACER – artt. 3-6 beneficiari, requisiti, modalità di accesso alla tariffa incentivante ventennale (in attuazione art.8 d.lgs 199/2021) – artt. 7-10 beneficiari, requisiti, modalità di accesso al contributo fondo perduto - cd. PNRR (in attuazione art.14 c.1 lett.e del d.lgs 199/2021)
ARERA 15/2024/R/eel del 30.01.2024 (aggiornamento del precedente provvedimento 727/2022/R/eel del 27.12.2022)	TIAD: Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – art. 6 definisce le componenti di costo non applicabile e quindi l'importo contributo valorizzazione autoconsumo (in attuazione art.32 c.3 d.lgs 199/2021)
D.M. 22 del 23.02.2024 MASE dip.Energia	REGOLE operative GSE (in all.1 al D.M.) (in attuazione art.11 TIAD e art.11 CACER)

● Norme fiscali e acerbe indicazioni di prassi



DL 34/2020 art.119, c.16bis	L'esercizio di impianti < 200 Kwp da parte di CER sotto forma di ENC (ente non commerciale) non costituisce attività commerciale abituale. NB: il limite in questa norma NON è stato adeguato a 1 MW	←
D.Lgs. 117/2017 (CTS), art.5: autoconsumo energia è attività interesse generale per gli ETS		
D.Lgs. 199/2021, art.31: obiettivo CER è distribuire benefici anche ai suoi membri		
D.Lgs. 199/2021, art.32: possibile mandato per gestione dei rapporti con venditori e GSE		
ARERA , n.15/2024 (TIAD), art. 1.1 lett. hh) e art.3.4: Referente per gestione della CER		
AdE, risoluz. 18 del 12.03.2021: riepilogo di talune norme sul tema (bonus fiscali su impianti ftv)		
AdE, interpello 37 del 20.01.2022: risposta a quesito del GSE (importante, riepilogativo)		←
AdE, circ. 23 del 23.06.2022, punto 1.6: chiarimenti su tassazione corrispettivo vendita GSE		
AdE, interpello 956-1284 del 01.06.2023		
AdE, risoluz. 37 del 22.07.2024: trattamento fiscale contributi GSE ai membri ETS		←
AdE, interpello 21 del 11.10.2024: soggette a IVA le ripartizioni al produttore se “terzo”		

Referente CER, implicazioni fiscali



Cosa fa?

regole GSE 1.1.1

- Controparte GSE (gestione tecnica e amministrativa)
- Responsabile del trattamento dei dati
- Soggetto attivo e passivo delle fatture con il GSE

Chi è?

regole GSE 1.2.2.1

- Il legale rappresentante della CER, *oppure*
- Su mandato senza rappresentanza della stessa CER: membro produttore, membro consumatore, terzo ESCO

Chi è?

Arera 15/2024 art. 1 e art. 3.4

- Art.1 lett. hh) «definizioni»: come sopra
- Art. 3.4): crea confusione: *i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione*

CER e IVA (1/4) – Interpello 37/2022



**CER costitutesi sotto forma di Enti Non Commerciali
che sono referenti diretti nei confronti GSE
che svolgono solo attività istituzionale**

IVA	Tariffa incentivante	Contributo valorizzazione	Ritiro GSE * Corrispettivo *
Non commerciale	NO non è corrispettivo art.2, c.3, lett.a, DpR 633/1973	NO non è corrispettivo art.2, c.3, lett.a, DpR 633/1973	NO se < 200 Kw SI se > 200 Kw
Commerciale (si presume se > 200 KW)	NO non è corrispettivo art.2, c.3, lett.a, DpR 633/1973	NO non è corrispettivo art.2, c.3, lett.a, DpR 633/1973	SI Reverse charge, art.17 c.6, lett. d- quarter DpR 633/1973

(*) Rileva fiscalmente solo la quota eccedente l'autoconsumo istantaneo del produttore.

CER e IVA (2/4)



IVA	Tariffa incentivante	Contributo valorizzazione	
Fuori campo IVA	<p>Interpello 37/2022 pag.11) <i>Tanto premesso, si ritiene che la tariffa incentivante in esame sia esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1973, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua origine nel decreto del MISE, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.</i></p> <p>Similmente si esprime per il contributo valorizzazione (a pag.13)</p>		
Per ogni referente	<p>Sia per CER «referente» di se stessa Sia per produttore, membro o terzo, che svolge attività impresa Sia per consumatore, membro, anche se titolare di partita iva</p>		

CER e IVA (3/4)



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

IVA			Ritiro GSE * Corrispettivo *
Fuori campo se:	<p>L'art. 119 DL 34/2020, al comma 16-bis prevede che l'esercizio di impianti fino a 200 kW (#) da parte di CER costituite in forma di ETS o da parte di condomini (...) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale (...).</p> <p><i>Interpello 37/2022 pag.15) Pertanto, nel caso in cui "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia un condominio, per il tramite dell'amministratore o di un suo legale rappresentante, oppure una CER costituita sotto forma di ente non commerciale, le somme a questi corrisposte (...), sono escluse dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto oggettivo. (art. 4 c.1 DpR 633/72)</i></p>		
Il referente	<p>NB: Le somme sono corrisposte dal GSE al "referente" delle configurazioni. Pertanto è alla sua posizione fiscale che bisogna fare riferimento per verificare l'assoggettabilità ad IVA.</p>		
<p>(*) Rileva fiscalmente solo la quota eccedente l'autoconsumo istantaneo del produttore. (#) Limite complessivo in presenza di più impianti</p>			

CER e IVA (4/4)



IVA		Ritiro GSE* Corrispettivo *
<p>IVA si</p> <p>IVA no</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto < 200kW, condominio > no IVA • Impianto < 200kW, CER > no IVA • Impianto < 200kW, membro p.f. non arte o professione > no IVA • Impianto > 200 kW, presunzione di commercialità > si IVA • Impianto < 200 kW, produttore impresa, arte, professione > si IVA 	
	<p><i>Interpello 37/2022 pag.15-16 Inoltre, nella diversa ipotesi in cui il “referente” del gruppo di autoconsumo collettivo sia un produttore di energia elettrica che svolge attività d’impresa o arte e professioni, non rientrando tale fattispecie nel perimetro di applicazione indicato dal comma 16-bis dell’articolo 119, l’energia venduta al GSE si assume ceduta nell’ambito di un’attività commerciale e, conseguentemente, le somme erogate dal GSE a titolo di corrispettivo per la vendita di energia saranno assoggettate ad IVA, comportando per il “referente” l’adempimento di tutti gli obblighi connessi.</i></p>	
<p>(*) Rileva fiscalmente solo la quota eccedente l’autoconsumo istantaneo del produttore.</p>		

CER e II.DD. (1/5) – Interpello 37/2022



**CER costitutesi sotto forma di Enti Non Commerciali
che sono referenti diretti nei confronti GSE
che svolgono solo attività istituzionale**

II.DD.	Tariffa incentivante	Contributo valorizzazione	Ritiro GSE * Corrispettivo*
Non commerciale	NO è mera erogazione	NO è mera erogazione	SI commerciale non abituale art.67, c.1, lett.i DpR 917/1986
Commerciale (si presume se > 200 KW e se cooperativa)	SI, reddito impresa ex art.85 TUIR (sogg. ritenuta art.28 c.2 DpR 600/73)	SI, reddito impresa ex art.85 TUIR (sogg. ritenuta art.28 c.2 DpR 600/73)	SI, reddito impresa ex art.85 TUIR (sogg. ritenuta art.28 c.2 DpR 600/73)

(*) Rileva fiscalmente solo la quota eccedente l'autoconsumo istantaneo del produttore.

CER e II.DD. (2/5)



**CER costituite sotto forma di Enti Non Commerciali
che sono *referenti diretti* nei confronti GSE
che svolgono *solo attività istituzionale***

II.DD.	Tariffa incentivante	Contributo valorizzazione	
< 200 kW nessuna rilevanza reddituale	<p><i>Interpello 37/2022 pag.17-18 Con riferimento alla “tariffa premio” erogata alle comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale non si ravvisa rilevanza reddituale della stessa ai fini IRES.</i></p> <p><i>Interpello 37/2022 pag.17-18 Anche con riferimento al trattamento ai fini IRES delle somme erogate da GSE a titolo di restituzione delle componenti tariffarie alle comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, in analogia a quanto detto in merito all’erogazione della tariffa premio incentivante precedentemente descritto, si ritiene non assumano rilevanza fiscale.</i></p>		

CER e II.DD. (3/5)



**CER costitutesi sotto forma di Enti Non Commerciali
che sono *referenti diretti* nei confronti GSE
che svolgono *solo attività istituzionale***

II.DD.			Ritiro GSE * Corrispettivo*
< 200 kW ma imponibile	<p>Interpello 37/2022 pag.18</p> <p>Riguardo agli enti non commerciali, i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, essendo gli stessi riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale in forza dell'articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020.</p> <p>Pertanto, tenuto conto della disposizione di cui al citato all'articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020, che dispone che “<i>l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali ... non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale</i>”, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “<i>redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente</i>”.</p>		
(*) Rileva fiscalmente solo la quota eccedente l'autoconsumo istantaneo del produttore.			

CER e II.DD. (4/5)



**CER costituitesi sotto forma di Enti Non Commerciali
che sono referenti diretti nei confronti GSE
che svolgono solo attività istituzionale**

II.DD.	Tariffa incentivante	Contributo valorizzazione	Ritiro GSE * Corrispettivo*
> 200 kW imponibile	<i>Interpello 37/2022 pag. 19. Ne deriva che qualora il GSE, ritenendone sussistenti i presupposti di legge e secondo le valutazioni di propria competenza, erogasse le suddette somme - a titolo di tariffa premio, ristoro di oneri ed eventuale remunerazione dell'energia ritirata dal GSE - ai referenti delle configurazioni di Autoconsumo collettivo o Comunità energetica che utilizzino uno o più impianti aventi una potenza cumulata complessiva superiore al suddetto limite di 200 kW, tutta l'attività energetica dovrebbe considerarsi quale attività commerciale abituale con la conseguenza che tali somme concorrerebbero a formare reddito d'impresa.</i>		
(*) Rileva fiscalmente solo la quota eccedente l'autoconsumo istantaneo del produttore.			

CER e II.DD. (5/5)



**CER costituitesi sotto forma di Enti Non Commerciali
che hanno dato *mandato ad un referente*
(non specificamente oggetto di trattazione nell'interpello 37/2022)**

II.DD.	Tariffa incentivante	Contributo valorizzazione	Ritiro GSE * Corrispettivo*
Privato	Non rileva (oppure reddito diverso?)	Non rileva (oppure reddito diverso?)	Reddito diverso art.67 c.1 lett.i) TUIR
Impresa	Reddito impresa art.85 TUIR (sogg. ritenuta art.28 c.2 DpR 600/73)	Reddito impresa art.85 TUIR (sogg. ritenuta art.28 c.2 DpR 600/73)	Reddito impresa art.85 TUIR (sogg. ritenuta art.28 c.2 DpR 600/73)

(*) Rileva fiscalmente solo la quota eccedente l'autoconsumo istantaneo del produttore.

I membri ricevono redditi imponibili? (1/3)

LE FONTI DI ENTRATA

- + Tariffa incentivante
- + Contributo valorizzazione
- + Ritiro dedicato / Corrispettivo

REFERENTE della CER

- La stessa CER attraverso il suo legale rapp.
- Un membro della CER, privato consumatore
- Un produttore, membro della CER o terzo

I MEMBRI DELLA CER

- * Privato cittadino
- * Impresa
- * Ente

I membri ricevono redditi imponibili? (2/3)



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

**Risoluz.
AdE
37/2024**

(precedente:
Interpello
956-
1284/2023)

Risoluzione

- ° Ambito: ETS, quindi ente iscritto al RUNTS, *non commerciale*
- ° Oggetto: incentivi (di fatto tratta del solo corrispettivo vendita)
- ° Quesito: trattamento fiscale se distribuiti ai membri *persone fisiche* della CER

Fondamento giuridico : TIAD (ARERA agg. 15/2024/R/eel) All.A - art. 3.4 lett.e)

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabile [...] devono essere verificate le seguenti condizioni: [...] i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

[Si legge nella risoluzione] ai fini della «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE», sussiste, un rapporto di mandato senza rappresentanza.

Conclusione Agenzia delle Entrate:

Il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.



UNIONCAMERE
VENETO

I membri ricevono redditi imponibili? (3/3)



Persona fisica

Tariffa e
Contributo:
non imponibili

Corrispettivo:
Reddito diverso
art.67 c.1 lett.i)
TUIR



Ente non comm.

Tariffa e
Contributo:
non imponibili

Corrispettivo:
Reddito diverso
art.67 c.1 lett.i)
TUIR



Società, ente comm.

Tariffa
Contributo
Corrispettivo:
Reddito impresa
ex art.85 TUIR

DUBBIO: Il rapporto tra i membri di una CER è di tipo associativo e non un mandato senza rappresentanza! Il Referente con il GSE è la CER in quanto realtà giuridica autonoma rispetto ai suoi membri. Se vi fosse un referente terzo, il mandato lo conferirebbe la CER non i singoli.



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Aspetti procedurali



UNIONCAMERE




DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Il percorso per diventare ETS




Perché ETS?
punti di vista



Il percorso per diventare ETS

Una tantum iniziali



Il percorso per diventare ETS



Periodici



Il percorso per diventare ETS



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Codice fiscale e Partita Iva

Copia per il contribuente

agenzia entrate

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93070160770	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE SOSTENIBILE		
TIPO ATTIVITA 949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA LUCANA 153/C		
C.A.P. 75100	COMUNE MATERA	PROV. MT

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Il percorso per diventare ETS



Registrazione presso AdE di Atto e Statuto

agenzia entrate **RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI** MOD. 69

MODULARIO ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO			
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI
			REGISTRO ALTRO ERARIO
			ALTRRE AGENZIE
			TOTALE

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO: Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: Foglio N.

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: DATA DI STIPULA/ADEMPIM.

TIPOLOGIA DELL'ATTO

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCO UT ERBA

PAG. 1 DI 1

INTERROGAZIONE DATI ELENCO ATTI

NUMERO ELENCO: 3000271 DATA DI REGISTRAZIONE: 18/07/24
 CODICE FISCALE VERSANTE: 90004550134
 TOTALE LIQUIDATO: 200,00 TOTALE VERSATO: 200,00

ESTREMI DEI VERSAMENTI

DATA	IMPORTO	ABI	CAB	TIPO	IMP. CORREL.
1- 16/07/24	200,00			F24	

ESTREMI ATTI REGISTRATI

SERIE	NUMERO	IMP. LIQ.
3	271	200,00

Il percorso per diventare ETS



Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore

L'iscrizione al RUNTS consente

- di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;
- di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale,
- di accedere al 5 per mille
- e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica.

Non possono utilizzare la denominazione di ETS - Ente del Terzo Settore - o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.



Il percorso per diventare ETS



Per l'istanza di iscrizione al RUNTS necessitano:

- Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'ente
- SPID o (CIE) personali del legale rappresentante dell'ente
- Firma digitale del legale rappresentante
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (registrati in Agenzia delle Entrate) in formato PDF/A
- “Per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione” (DM 106/2020, art. 8 c. 5c)

Occorre inoltre compilare sul portale tutti i campi informativi previsti.

La gestione ordinaria dell'ente CER

Cosa significa gestire la CER
dal punto di vista
amministrativo?

Gestione degli
associati
(anagrafiche, quote,
mod. EAS, libro soci)

Gestione dei rapporti
con GSE, con terzi
produttori, con
manutentori

Tenuta contabile e
bilancio (normativa
civilistica e fiscale)

Contabilizzazione e
ripartizione incentivi
secondo
regolamento

Fatturazione attiva,
incassi, pagamenti,
banche


Monitoraggio dei
consumi, statistiche.

La gestione ordinaria dell'ente CER



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Regime di contabilità



La gestione ordinaria dell'ente CER



Schema di bilancio

Rendiconto per cassa aggregato	<ul style="list-style-type: none">• con proventi < 60k/€• tutti gli ETS
Rendiconto per cassa	<ul style="list-style-type: none">• Con proventi < 300k/€• ETS senza personalità giuridica
Bilancio con schema ETS	<ul style="list-style-type: none">• Casi diversi dei due precedenti• Facoltativamente

La gestione ordinaria dell'ente CER



Organo di controllo

Se l'ETS super per due esercizi consecutivi almeno 2 dei 3 parametri:

Attività > 150K/€
Proventi > 300 K/€
Dipendenti > 7 unità

Presidia l'osservanza delle leggi e dello statuto

Verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento

Verifica il perseguimento delle finalità associative, la prevalenza delle attività di interesse generale, il divieto di divisione utili

Attesta la conformità del «bilancio sociale»* alle linee guida ministeriali

* obbligatorio se proventi > 1.000 K/€

La gestione ordinaria dell'ente CER



I principali costi

Una tantum: onorari professionali start up (atti, contratti)

Una tantum: registrazione dello statuto all'AdE (approx € 250,00)

Una tantum: onorari professionali per iscrizione al RUNTS

Una tantum: onorari e spese vidimazione libri associativi

Assicurazioni

Rilascio e costo annuale indirizzo PEC e firma digitale

Costi di gestione annuali di un c/corrente

Onorari professionali commercialista, organo di controllo, legali

Onorari tecnici contabilizzazione, rapporti GSE, ecc.



UNIONCAMERE
VENETO



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA